



Elba Assicurazioni S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale:

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

(ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Regolamento IVASS n° 41 del 02/08/2018)

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE

"POLIZZA FIDEIUSSORIA ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI"



POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE (artt. 4 e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Definizioni: Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore - **Ente Garantito (Beneficiario)** Il beneficiario della garanzia - **Società** Elba Assicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Ministero - Da Art. 1 ad Art. 10

Per quanto attiene alla disciplina dei rapporti tra la Società e il Ministero, si rimanda allo schema di garanzia fideiussoria previsto nel Decreto di riferimento del Ministero dell'Ambiente, e che compiutamente si riproduce nell' Allegato A, che forma parte integrante della presente polizza.

Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente

Art. 11 – Premio

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione per tutto il periodo di validità della garanzia indicato nel primo comma dell'art. 3 delle Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Ministero. In caso di validità della garanzia per una durata inferiore, il premio rimane integralmente acquisito alla Società. Nel caso la Società eserciti il diritto di recesso di cui all'art. 4 delle Condizioni che regolano i rapporti tra la Società e il Ministero, anche su richiesta del Contraente, la Società restituirà il premio netto relativo alle annualità successive a quella nel corso della quale il recesso è stato esercitato e per le quali la garanzia non è più efficace, al netto della parte di premio relativo al periodo di due anni di cui al primo comma dell'art. 3 e dell'art. 4 delle Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Ministero.

Art. 12 – Rivalsa

Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese – anche nel caso di intervenuto accordo transattivo tra la Società e il Ministero Beneficiario – con espressa rinuncia ad opporre qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ. .

Art. 13 – Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 – Deposito cautelativo

Nel caso in cui la Società riceva richiesta di escussione della garanzia di cui all'art. 6 delle Condizioni che regolano i rapporti tra Società e Ministero e nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la Società può pretendere che il Contraente provveda, entro il termine perentorio di 15 gg. dalla richiesta, a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta dalla Società al Ministero Beneficiario.

Art. 15 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 16 – Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 17 – Foro competente – Deroga alla competenza territoriale

In caso di controversia fra la Società ed il Contraente, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 18 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

